

**POLIZZA
SOGGIORNO TURISTICO
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

POLIZZA IDEATA
PER I CLIENTI DI
www.bigvacanze.it

*Estratto delle Condizioni di Assicurazione
Mod. 01.111*

Polizza n. 271739

PREMESSA

Premesso che:

- a) **BENI IMMOBILI GESTITI S.p.A.** (più avanti denominata **"BIG" o "Contraente"**), con sede legale in Sal. San Nicola da Tolentino, 1/B, 00187, Roma, P. IVA n. 06146231003, opera, tra l'altro, nel campo della intermediazione immobiliare attraverso i propri Affiliati, ognuno dei quali:
 - esercita attività di agente immobiliare;
 - viene qui di seguito denominato **"Punto BIG"**;
- b) ogni **"Punto BIG"** è abilitato ad operare nella mediazione di contratti di locazione temporanea di immobili ad utilizzo turistico, offerti dai relativi proprietari (più avanti denominati **"Locatori"**) in godimento a soggetti (più avanti denominati **"Conduttori"**) a fronte del pagamento di un corrispettivo (più avanti denominato **"Canone"**);
- c) **"BIG"** supporta le attività di cui alla precedente lettera b), attraverso la gestione di un servizio, (denominato **"Big.Vacanze"**) che si avvale di un portale internet, denominato **"www.bigvacanze.it"**, che reca un'anagrafica degli immobili disponibili per la locazione e che gestisce un sistema centralizzato di gestione e prenotazione delle locazioni temporanee;
- d) i rapporti tra il **"Conduttore"** ed **"Locatore"** sono disciplinati da apposito contratto di locazione per finalità turistica ai sensi dell'art. 1, II comma, lettera c) della legge del 9.12.1998 n. 431;
- e) i rapporti tra il **"Conduttore"** e **"BIG"** sono disciplinati da apposite **"Condizioni generali di prenotazione"** che formano parte integrante della presente pattuizione;

- f) le **“Condizioni generali di prenotazione”** prevedono il pagamento, da parte del **“Conduttore”** di una commissione di prenotazione (più avanti denominata **“Quota di Iscrizione”**), il cui importo varia a seconda del numero delle persone fisiche nominalmente identificate (più avanti denominate **“Altri Conduttori”**) che, in aggiunta al **“Conduttore”**, utilizzeranno, congiuntamente a questi, l’immobile da assumere in locazione temporanea;
- g) omissis
- h) le **“Condizioni generali di prenotazione”** prevedono la facoltà del **“Conduttore”** di annullamento della prenotazione;
- i) le **“Condizioni generali di prenotazione”** prevedono l’obbligo - a carico del **“Conduttore”** che annulli la prenotazione - di pagamento di **“Penali”**, il cui importo aumenta con il ridursi dei giorni intercorrenti tra la data di annullamento della prenotazione e la prevista data di inizio del **“Soggiorno”**;
- j) è interesse di **“BIG”** tutelare gli interessi del **“Conduttore”** attraverso una copertura assicurativa finalizzata:
- . a garantire a questi il rimborso delle suddette **“Penali”** laddove l’annullamento della prenotazione si riconduca a determinati eventi accidentali, involontari e comunque non prevedibili al momento del versamento della **“Quota di Iscrizione”**;
 - . a garantire al **“Conduttore”** ed agli **“Altri Conduttori”** una serie di servizi di assistenza durante il periodo di godimento dell’immobile locato (periodo più avanti denominato **“Soggiorno”**) e, nei limiti di quanto specificatamente indicato nelle **“Definizioni”**, durante il **“Viaggio”** di andata e di ritorno dal luogo ove si svolge il **“Soggiorno”**;
- k) **“BIG”** intende pertanto in merito stipulare (quale **“Contraente”**) con la Compagnia di Assicurazioni **NET INSURANCE S.p.A.** (più avanti denominata **“Società”**) la **“Polizza Convenzione”** disciplinata dalle **“Condizioni di Assicurazione”** più avanti illustrate;
- l) con il pagamento della **“Quota di Iscrizione”**, il **“Conduttore”** maturerà il diritto ad utilizzare, quale assicurato, la copertura assicurativa offerta dalla **“Polizza Convenzione”**;

omissis

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

Assicurazione

La Polizza Convenzione stipulata tra il Contraente e la Società.

Contraente

BENI IMMOBILI GESTITI S.p.A., quale soggetto che stipula il contratto di assicurazione per conto di chi spetta e ne assume i relativi oneri.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Per la garanzia di cui all'art. 15, l'Assicurato è il Conduuttore

Per la garanzia di cui all'art. 20, gli Assicurati sono il Conduuttore e gli "Altri Conduuttori"

L'assicurazione non è operante se il "Conduuttore" o uno degli "Altri Conduuttori" ha domicilio o la residenza al di fuori del territorio italiano.

Attestato di Copertura

Il documento emesso dalla Società per ogni "Applicazione" in copertura.

Centrale Operativa

E' la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A., – Piazza Trento n.8, 20135 Milano, costituita da medici, tecnici ed operatori, che è in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, e che, in virtù di specifica convenzione stipulata con NET INSURANCE S.p.A. (più avanti denominata "Società"), provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Famiglia

L'Assicurato e i suoi conviventi come risultanti da certificato anagrafico (come previsto agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223) o da documento internazionale ad esso equivalente.

Franchigia

La somma che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto

Il reato, previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Infortunio

Il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili e che abbia come conseguenza: la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Istituto di Cura

L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza medico chirurgica.
Sono esclusi: gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.

Limite di indennizzo

La somma massima dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Malattia

L'alterazione dello stato di salute che non dipende da un infortunio.

Malattia improvvisa

La malattia di acuta insorgenza che colpisce l'Assicurato e che comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di una patologia insorta precedentemente all'inizio del viaggio.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Prestazione

L'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance Italia S.p.A. tramite la Centrale Operativa, per la quale sia stato pagato il relativo premio.

Rapina

Il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Residenza

Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

Ricovero presso Istituto di Cura

La degenza in Istituto di Cura resa necessaria a seguito di infortunio o malattia.

Scippo

Il reato, previsto agli artt. 624 e 625 n. 4 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Società

La Compagnia di Assicurazioni **Net Insurance S.p.A.**

Soggiorno

Periodo di godimento dell'immobile locato.

Viaggio

In caso di viaggio in aereo, treno, pullman o nave, s'intende il tragitto dalla stazione di partenza del viaggio in Italia (aeroporto, porto o stazione autoferrotranviaria) a quella di arrivo.

In caso di viaggio in auto o altro mezzo diverso dalla nave, dall'aereo o dal pullman, s'intende qualsiasi località ad oltre 50 km dal luogo di residenza in Italia dell'Assicurato.

ART. 1 – ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

L'assicurazione è stipulata dal Contraente per conto altrui; pertanto gli obblighi derivanti dall'assicurazione devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono che essere assolti dall'Assicurato. Spetta comunque all'Assicurato:

- . denunciare i sinistri;
- . compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Le quietanze che l'Assicurato rilascerà per gli indennizzi corrisposti saranno completamente liberatorie per la Società nei confronti del Contraente.

ART. 2 – DURATA DELLA POLIZZA CONVENZIONE

La presente Polizza Convenzione ha durata annuale e si rinnova tacitamente, di anno in anno, in assenza di disdetta da inoltrarsi con giorni 60 di preavviso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Con la cessazione della Polizza Convenzione restano comunque in vigore, fino alla loro scadenza, le garanzie relative alle "Applicazioni" rilasciate per ogni Assicurato.

ART. 3 – DURATA E TERMINE DELLA GARANZIA PER OGNI "APPLICAZIONE"

Per ogni "Applicazione", la garanzia decorre:

. relativamente al "SETTORE ANNULLAMENTO PRENOTAZIONE", dalla data di pagamento, da parte del "Conducente", della "Quota di Iscrizione", la garanzia cessa, senza tacito rinnovo, nel giorno di inizio del "Soggiorno" previsto dal "Contratto di Prenotazione";

. relativamente al "SETTORE ASSISTENZA", - dal giorno di inizio del "Soggiorno". La garanzia cessa, senza tacito rinnovo, alle ore 24 del giorno di chiusura del "Soggiorno". La garanzia comprende altresì il "Viaggio", nei limiti di quanto indicato nelle "Definizioni", di andata e di ritorno dal luogo ove si svolge il "Soggiorno".

ART. 4 – COMPUTO DEL PREMIO

Omissis

ART. 5 – PAGAMENTO DEL PREMIO

Omissis

ART. 6 – FLUSSO DI GESTIONE DELLA POLIZZA CONVENZIONE

Omissis

ART. 7 – ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente, il Conduuttore e gli "Altri Conduuttori" sono esonerati dall'obbligo di denunciare eventuali altre assicurazioni riguardanti gli stessi rischi garantiti dalla presente assicurazione, fermo l'obbligo di darne avviso in caso di sinistro ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

ART. 8 - PROVA

E' a carico di chi domanda l'indennizzo provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di assicurazione.

ART. 9 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 10 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione tra le Parti deve essere fatta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o via fax o via telegramma.

Riguardo alla garanzia di cui al "Settore Annullamento Prenotazione" le comunicazioni fax vanno indirizzate al n. 06 42046263.

ART. 11 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, ad esercitare il diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso responsabili del sinistro.

ART. 12 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile al premio di assicurazione verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

In caso di controversia tra le Parti, foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato o del Contraente.

ART. 14 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

SETTORE ANNULLAMENTO PRENOTAZIONE

ART. 15 - OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a riconoscere al Conduuttore o ai relativi aventi diritto un indennizzo pari alle "Penali" da questi, o dai relativi aventi diritto, pagate secondo quanto indicato alla lettera i) della "Premessa" della presente assicurazione.

La garanzia è operante esclusivamente nel caso in cui:

- . il Conduuttore abbia annullato la prenotazione per uno degli eventi sotto indicati;
- . gli eventi sotto indicati siano avvenuti o si siano manifestati dopo il pagamento della "Quota di Iscrizione".

Gli eventi in garanzia sono i seguenti:

- a) malattia, infortunio o decesso del Conduttore o di uno degli "Altri Conduttori";
- b) malattia con ricovero, infortunio con ricovero o decesso del coniuge o convivente del Conduttore o di uno degli "Altri Conduttori";
- c) malattia con ricovero, infortunio con ricovero o decesso del figlio, fratello, sorella, suocero, nuora, cognato o nonno del Conduttore o di uno degli "Altri Conduttori";
- d) danni materiali, a seguito di incendio o furto con scasso, allagamento o calamità, che colpiscano i beni immobili di proprietà del Conduttore o di uno degli "Altri Conduttori". La garanzia è operante a condizioni che la gravità dell'evento imponga, in modo indifferibile, la presenza in loco dell'interessato;
- e) danni materiali, a seguito di incendio o furto con scasso, allagamento o calamità, che colpiscano i locali dove il Conduttore o uno degli "Altri Conduttori" svolge la propria attività professionale. La garanzia è operante a condizioni che la gravità dell'evento imponga, in modo indifferibile, la presenza in loco dell'interessato;
- f) guasto o incidente del mezzo di trasporto del Conduttore o di uno degli "Altri Conduttori" che renda impossibile il raggiungimento dell'immobile oggetto del soggiorno;
- g) convocazione del Conduttore o di uno degli "Altri Conduttori" da parte della Pubblica Autorità;
- h) calamità che colpisca il Comune ove è sito l'immobile oggetto di soggiorno.

Con riferimento a quanto indicato alle precedenti lettera a), b) e c), si precisa che deve altresì ritenersi comunque, quale evento in garanzia:

- . una malattia che costituisca una recidiva non prevedibile di patologie preesistenti;
- . una patologia di gravidanza, purché cominciata dopo il pagamento della "Quota di Iscrizione".

Art. 16 - SOMMA ASSICURATA

L'assicurazione è prestata con un limite di indennizzo per "Applicazione" di € 10.000,00.

Art. 17 – RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non è operante se il "Conduttore" o uno degli "Altri Conduttori" ha domicilio o la residenza al di fuori del territorio italiano.

L'assicurazione non è altresì operante:

- a) *se la calamità, di cui alle lettere d), e), h) del precedente art. 15, sia costituita da: guerra, rivoluzione, insurrezione, sciopero, sommossa, movimento popolare, serrata, atto di terrorismo o sabotaggio, eruzione vulcanica, conseguenza diretta o indiretta di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturale o provocata, o di accelerazione di particelle atomiche;*
- b) *se la malattia di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 15 sia costituita da:*
 - *patologie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;*
 - *patologie da sindrome organica cerebrale, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici;*
 - *patologie dovute a intossicazioni conseguenti ad alcolismo, all'uso non*

terapeutico di: psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni;

- c) *se l'infortunio o il decesso di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 15 sia dovuto ad atto doloso del Conduuttore o di uno degli "Altri Conduuttori", compreso il suicidio o il tentato suicidio.*

Art. 18 – OBBLIGHI DEL CONDUTTORE IN CASO DI SINISTRO

Nel caso in cui si verifichi un evento indicato al precedente art. 15 ed il Conduuttore, o il suo avente titolo, intenda esercitare l'annullamento della prenotazione, il Conduuttore o il suo avente titolo, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:

- a) *comunicare in forma scritta a "BIG", entro 48 ore, l'annullamento della prenotazione. In ogni caso la Società rimborserà le "Penali" così come computabili ai sensi delle "Condizioni generali di prenotazione" al momento in cui si è verificato l'evento in garanzia; l'eventuale maggiore importo delle "Penali" dovuta al ritardo della comunicazione di annullamento della prenotazione resterà a carico del Conduuttore;*
- b) *inoltrare avviso di sinistro alla Società, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o via fax o via telegramma entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento in garanzia. L'avviso dovrà recare complete informazioni in merito a:*
- generalità del "Conduuttore" e degli "Altri Conduuttori";*
 - descrizione delle circostanze che hanno indotto il Conduuttore ad esercitare l'annullamento della prenotazione;*
- c) *fare seguito all'avviso di sinistro, inoltrando alla Società, non appena possibile:*
- adeguata documentazione probatoria delle circostanze che hanno indotto il Conduuttore ad esercitare l'annullamento della prenotazione;*
 - copia del pagamento della "Quota di Iscrizione";*
 - copia della fattura di addebito delle "Penali";*
 - copia della quietanza di ricezione dell'importo delle "Penali" da parte di "BIG".*

Il Conduuttore e gli "Altri Conduuttori":

. devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti ragionevolmente necessari per la valutazione dell'evento denunciato;

. in particolare, per gli eventi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 15, devono consentire o favorire l'esecuzione di accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornendo alla stessa ogni informazione e documentazione; a tal fine sciogliendo i medici di cura dal segreto professionale e dai vincoli previsti dalle norme per la tutela della riservatezza dei dati personali.

L' inadempimento degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

La Società si obbliga ad utilizzare le informazioni assunte esclusivamente per l'esecuzione e l'interpretazione del contratto di assicurazione, nel rispetto della normativa del D. Lgs. del 30.6.2003 n. 196 e successive modifiche.

ART. 19 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL' INDENNIZZO - FRANCHIGIA

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società liquida l'indennizzo che risulti dovuto e provvede al pagamento dello stesso, a beneficio del Conducente o suo avente titolo, entro giorni 30.

L'indennizzo non comprenderà in nessun caso il rimborso della "Quota di Iscrizione".

La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata previa applicazione di una franchigia di € 100,00 che resta a carico del Conducente.

SETTORE ASSISTENZA

ART 20 – PRESTAZIONI

1. CONSULENZA MEDICA

Qualora l'Assicurato abbia necessità di valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Centrale Operativa e chiedere un consulto telefonico.

2. SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA ALL'ESTERO

Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica (vedi prestazione 1), emergesse la necessità che l'Assicurato debba sottoporsi ad una visita specialistica, la Centrale Operativa segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l'Assicurato.

3. RIENTRO SANITARIO

Qualora, in seguito ad infortunio o malattia improvvisa l'Assicurato necessitasse, a giudizio dei medici della Centrale Operativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di cura attrezzato in Italia o del rientro alla sua residenza, la Centrale Operativa provvederà, con spese a carico della Società, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Centrale Operativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.

Tale mezzo potrà essere:

- . l'aereo sanitario;
- . l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- . il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- . l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il rientro sanitario da paesi extraeuropei, viene effettuato esclusivamente con aereo di linea in classe economica. Per i rientri dai paesi del Bacino del Mediterraneo potrà essere utilizzato anche l'aereo sanitario in deroga a quanto sopra.

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Centrale Operativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Centrale Operativa la ritenessero necessaria.

La Società avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall'Assicurato.

In caso di decesso dell'Assicurato, la Centrale Operativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

La Società terrà a proprio carico le spese relative al trasporto salma, fino ad un massimo di 5.500,00 per Assicurato. Qualora il sinistro coinvolga contemporaneamente più Assicurati, la garanzia si intenderà complessivamente prestata fino alla concorrenza massima di 11.000,00 Euro. Per importi superiori la Centrale Operativa interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie, in relazione al pagamento delle eccedenze, quali a titolo esemplificativo: assegni circolari, fideiussione bancaria.

Sono escluse dalla prestazione:

. le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;

. le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;

. le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o l'eventuale recupero della salma;

. tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.

4. TRASFERIMENTO IN UN CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO

Qualora l'Assicurato a seguito di infortunio o malattia sia affetto da una patologia che viene ritenuta non curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della Regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Centrale Operativa previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante, la Centrale Operativa provvederà:

- ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l'Istituto di Cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia dell'assicurato;

- ad organizzare il trasporto dell'assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni:

- . aereo sanitario (solo per i Paesi Europei)
- . aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato
- . treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto
- . autoambulanza, senza limiti di percorso.

- ad assistere l'Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico se ritenuto necessario dai Medici della Centrale Operativa.

Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera della Regione di residenza dell'Assicurato, nonché le terapie riabilitative.

5. RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI

Qualora, successivamente alla prestazione di Rientro Sanitario (vedi prestazione 4), le persone assicurate che viaggiavano con l'Assicurato non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto e/o utilizzato, la Centrale Operativa provvederà a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di

classe economica. La Centrale Operativa avrà la facoltà di richiedere loro gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro.

La Società terrà a proprio carico il costo dei biglietti:

- . fino ad un importo massimo di 250,00 Euro per persona assicurata se il viaggio di rientro avverrà dall'Italia;
- . fino ad un importo massimo di 500,00 Euro per persona assicurata se il viaggio di rientro avverrà dall'estero.

6. VIAGGIO DI UN FAMILIARE

Qualora l'Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di Cura per un periodo superiore a 7 giorni, la Centrale Operativa fornirà, con spese a carico della Società, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia, di raggiungere il congiunto ricoverato.

La Società terrà a proprio carico fino ad un massimo di 60,00 Euro al giorno le spese di soggiorno per un massimo di 10 giorni.

7. INVIO DI MEDICINALI URGENTI ALL'ESTERO

Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, necessitasse di specialità medicinali regolarmente registrate in Italia, ma non reperibili sul luogo né sostituibili con medicinali locali ritenuti equivalenti dai medici della Centrale Operativa, quest'ultima provvederà al loro invio. La spedizione verrà effettuata, con spese a carico della Società, con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto.

Sono esclusi dalla prestazione:

- . *l'invio di specialità medicinali non registrate in Italia;*
- . *i costi dei medicinali.*

8. INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO

Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, venisse ricoverato in Istituto di Cura e avesse difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un interprete sul posto.

I costi dell'interprete saranno a carico della Società per un massimo di 1.000,00 Euro.

9. ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

Qualora l'Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di: un infortunio, una malattia, un furto, una rapina, uno scippo o una mancata consegna del bagaglio, la Centrale Operativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di 160,00 Euro.

Nel caso l'ammontare delle fatture superasse l'importo complessivo di 160,00 Euro, la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, la Centrale Operativa avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie quali, a titolo esemplificativo: assegni circolari, fideiussione bancaria. L'importo delle fatture pagate dalla Centrale Operativa a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di 5.000,00 Euro.

Sono esclusi dalla prestazione:

- . *i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato;*

. i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Centrale Operativa adeguate garanzie di restituzione.

10. RIENTRO ANTICIPATO

Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, dovesse rientrare alla propria residenza prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, a causa della morte avvenuta, come da data risultante sul certificato di morte rilasciato dall'anagrafe, di uno dei seguenti familiari: coniuge/convivente more uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora, la Centrale Operativa provvederà a fornirgli, con spese a carico della Società, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, affinché possa raggiungere il luogo in Italia, dove avverrà la sepoltura. Nel caso in cui l'Assicurato viaggiasse con un minore, purché Assicurato, la Centrale Operativa provvederà a far rientrare entrambi. Se l'Assicurato si trovasse nella impossibilità ad utilizzare il proprio veicolo per rientrare anticipatamente, la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recarsi a recuperare successivamente il veicolo stesso.

Sono esclusi dalla prestazione:

. i casi in cui l'Assicurato non possa fornire alla Centrale Operativa adeguate informazioni sui motivi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato.

L'Assicurato dovrà fornire entro 15 giorni dal sinistro la documentazione originale relativa alle informazioni richieste.

ART. 21 – ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante se il "Conducente" o uno degli "Altri Conducenti" ha domicilio o la residenza al di fuori del territorio italiano.

La Società non è tenuta a fornire prestazioni o liquidare indennizzi per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:

- 1. guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- 2. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;*
- 3. dolo dell'Assicurato,*
- 4. tentato suicidio o suicidio dell'Assicurato;*
- 5. uso del battello per tutte le attività sportive (sia a titolo dilettantistico che ricreativo che professionale) con l'esclusione dello sci nautico (esclusi i salti dal trampolino) e della pesca;*
- 6. malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;*

7. *malattie preesistenti, cioè le malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione della polizza;*

8. *infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;*

9. *malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;*

10. *espianto e/o trapianto di organi.*

Non sono fornite prestazioni e garanzie in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

L'assicurazione non è operante se il "Conducente" o uno degli "Altri Conduttori" ha domicilio o la residenza al di fuori del territorio italiano;

ART. 22 – ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA PRESTAZIONE

Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le garanzie e le prestazioni vengono fornite.

I Paesi si dividono in tre gruppi:

A) Italia: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

B) EUROPA: i paesi del gruppo A) ed i seguenti Paesi: Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Jugoslavia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Ucraina, Ungheria.

C) MONDO: i paesi del gruppo B) e tutti i restanti Paesi del mondo.

Paesi esclusi dalla garanzia:

Afghanistan, Antartico, Cocos, Georgia del Sud, Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

Non sono inoltre fornite prestazioni e garanzie in tutti i Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE

In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento, la Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24.

Il personale specializzato della Centrale Operativa è a completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE:

Non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Centrale Operativa

al **numero verde: 800 - 542009**

oppure, per chi chiama dall'estero, al numero di Milano:

02 - 58286549

Si dovranno comunicare subito all'operatore le seguenti informazioni:

- . tipo di intervento richiesto;
- . nome e cognome;
- . numero della Polizza Convenzione, preceduto dalla sigla NETV
- . recapito telefonico.

**Fax 02.58384234 - Telegramma - Europ Assistance Italia S.p.A. -
Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.**

NOTA INFORMATIVA PER L'ASSICURATO

(Ai sensi dell'art. 123 del Decreto Legislativo n. 175 del 17.3.1995 e della Circolare ISVAP n.303 del 2.6.1997 e successive integrazioni).

La NET INSURANCE S.p.A., in vista della conclusione di un contratto assicurativo, fornisce preventivamente all'interessato, ai sensi di legge, le seguenti informazioni.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Il contratto di assicurazione sarà concluso con NET Insurance S.p.A., con sede legale in Italia, Via Barberini, 29, 00187 Roma, Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami di cui ai provvedimenti ISVAP del n.01756 del 18.12.2000 e n. 2131 del 4.12.2002.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Legislazione applicabile:

La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 122 del D.L. n. 175/95, è quella italiana.

Reclami :

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla:

NET Insurance S.p.A. – Direzione Generale - Via Barberini, 29, 00187 Roma
fax 06 42046251 – e.mail: info@netinsurance.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all' ISVAP – Servizio Tutela del Consumatore – Sezione Reclami – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla NET Insurance S.p.A.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

Termini prescrizionali:

. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono, ai sensi dell'art. 2952, entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI ARTICOLI CONCERNENTI I RISCHI ASSICURATI E QUELLI ESCLUSI, GLI EVENTUALI LIMITI DI INDENNIZZO, GLI OBBLIGHI DELL' ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO, IL RECESSO DELLE PARTI, LA DURATA DEL CONTRATTO.

